



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA

ANNO 2005

DISEGNO DI LEGGE 24 giugno 2005, n. 120

Disposizioni in materia di discipline bionaturali per il benessere e di esercizio della professione di operatore in discipline bionaturali per il benessere

D'iniziativa del **consigliere**
Roberto Bombarda (Verdi e Democratici per l'Ulivo)

Presentato il **24 giugno 2005**

Assegnato alla **Quinta Commissione** permanente

DISEGNO DI LEGGE 24 giugno 2005, n. 120

Disposizioni in materia di discipline bionaturali per il benessere e di esercizio della professione di operatore in discipline bionaturali per il benessere

INDICE

- Art. 1 - *Finalità*
- Art. 2 - *Discipline bionaturali per il benessere*
- Art. 3 - *Registro provinciale delle discipline bionaturali per il benessere*
- Art. 4 - *Operatore in discipline bionaturali e scuole di formazione*
- Art. 5 - *Rete trentina del benessere*
- Art. 6 - *Comitato tecnico-scientifico*
- Art. 7 - *Intese interregionali*
- Art. 8 - *Disposizione transitoria e finale*
- Art. 9 - *Disposizione finanziaria*

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento promuove la conoscenza e la pratica delle discipline bionaturali per il benessere, per migliorare la qualità della vita e contribuire a realizzare il benessere dei propri cittadini e per assicurare, a tutela dell'utenza, una qualificata offerta delle prestazioni che ne derivano e un loro esercizio professionale. A questi fini la Provincia valorizza l'attività degli operatori in discipline bionaturali per il benessere, anche attraverso forme di coordinamento con le regioni.

Art. 2 *Discipline bionaturali per il benessere*

1. Per discipline bionaturali per il benessere si intendono le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Queste discipline condividono l'obiettivo di educare la persona a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente, concorrendo a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo. Le pratiche ad esse afferenti non hanno carattere di prestazioni sanitarie.

Art. 3 *Registro provinciale delle discipline bionaturali per il benessere*

1. Presso la Provincia è istituito il registro provinciale delle discipline bionaturali per il benessere.
2. Il registro è suddiviso in due sezioni:
 - a) sezione delle scuole di formazione;
 - b) sezione degli operatori delle discipline bionaturali per il benessere.
3. Le sezioni del registro sono a loro volta suddivise in settori, ciascuno per ogni disciplina bionaturale per il benessere.

Art. 4

Operatore in discipline bionaturali per il benessere e scuole di formazione

1. Chi ha seguito i percorsi formativi riconosciuti dalla Provincia in base a criteri definiti dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 può iscriversi nel registro come operatore in discipline bionaturali per il benessere.

2. La Provincia, su proposta del comitato tecnico-scientifico, approva, per ogni singola disciplina, i percorsi formativi che possono essere riconosciuti.

3. L'iscrizione nel registro da parte delle scuole di formazione costituisce condizione per il riconoscimento dei percorsi formativi gestiti dalle stesse.

Art. 5

Rete trentina del benessere

1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1 la Provincia promuove l'istituzione della rete trentina del benessere, intesa come l'insieme degli operatori iscritti nel registro.

Art. 6

Comitato tecnico-scientifico

1. E' istituito il comitato tecnico-scientifico, presieduto dall'assessore competente in materia di politiche per la salute o da un suo delegato e composto da:

- a) un rappresentante per ogni associazione di operatori in discipline bionaturali per il benessere iscritte nel registro, operante da almeno un anno sul territorio provinciale;
- b) un rappresentante per ciascuna delle discipline bionaturali per il benessere designato dalle scuole di formazione iscritte per il settore di riferimento nel registro.

2. La composizione del comitato tecnico-scientifico può essere, di volta in volta, integrata con la presenza di esperti in formazione e lavoro, sanità, assistenza e ricerca universitaria e rappresentanti di associazioni dei consumatori.

3. Il comitato tecnico-scientifico svolge funzioni di supporto tecnico e di consulenza per la Provincia, ed in particolare:

- a) propone i contenuti dei programmi dei percorsi formativi nelle diverse discipline;
- b) elabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di aggiornamento delle scuole di formazione;
- c) partecipa alla definizione dei requisiti per l'iscrizione nel registro;
- d) partecipa alla valutazione delle domande d'iscrizione al registro;
- e) presenta proposte per la divulgazione e la conoscenza delle discipline bionaturali per il benessere.

4. Il comitato tecnico-scientifico è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura.

Art. 7

Intese interregionali

1. La Provincia promuove intese con le regioni per elevare ed uniformare gli standard qualitativi dei percorsi formativi per operatori in discipline bionaturali per il benessere e riconoscere, nell'ambito dei rispettivi territori, gli attestati professionali eventualmente rilasciati alla fine dei percorsi.

Art. 8

Disposizione transitoria e finale

1. Gli operatori in discipline bionaturali per il benessere che, all'entrata in vigore di questa legge, abbiano concluso un ciclo formativo completo rispondente ai contenuti didattici ed agli standard qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 4 e che abbiano documentato i titoli conseguiti e l'esercizio dell'attività svolta, possono richiedere l'iscrizione nel registro, acquisito il parere favorevole del comitato tecnico-scientifico.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge è adottato il relativo regolamento d'esecuzione che stabilisce, in particolare, le modalità ed i criteri di organizzazione e tenuta del registro e le disposizioni per la gestione della rete.

Art. 9

Disposizione finanziaria

1. All'autorizzazione delle spese e alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con successiva legge.